

Sentenza: 22 novembre 2016, n. 283

Materia: demanio e patrimonio; ordinamento civile; diritto di prelazione nella vendita di immobili di proprietà pubblica

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale ordinario di Bolzano

Oggetto: articolo 20 *ter*, commi 1, lettere b) e d), e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano)

Esito:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 20-ter, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori);

2) Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 1987

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Corte perviene preliminarmente a dichiarare l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. Si tratta della questione relativa al comma 1, lettere b) e d), dell'articolo 20 *ter* della Legge della Provincia autonoma di Bolzano 6/2007.

La pronuncia affronta invece nel merito la questione di legittimità costituzionale del comma 4 della medesima disposizione, nel testo in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa nel giudizio *a quo*.

Tale comma prevede che la comunicazione ai privati titolari del diritto di prelazione agraria dell'intenzione di vendere fondi agricoli da parte della Provincia avvenga mediante affissione all'albo pretorio del comune ove sono ubicati i medesimi fondi. Ciò in difformità dalla legislazione statale, che prevede comunicazioni personali, dirette ai singoli titolari del diritto.

Secondo la Corte, tale disposizione attiene all'ordinamento civile, in quanto è di tutta evidenza che essa incide sia sul formarsi della volontà dei privati, sia sulla modalità con cui la pubblica amministrazione, in questo caso agente *iure privatorum*, esterna la volontà di vendere.

Ne segue l'attrazione della competenza legislativa nella potestà esclusiva dello Stato, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La Corte si diffonde poi brevemente su alcune precisazioni, necessarie alla luce di una giurisprudenza che ammette da sempre l'esistenza di norme regionali di diritto privato nelle regioni a statuto speciale, anche se secondo un'ottica abbastanza restrittiva.

In particolare, vengono ricordati i requisiti che tali norme, per essere legittime, debbono possedere:

- marginalità nell'ordinamento;
- connessione con una materia di competenza regionale;
- ragionevolezza.

Risulta mancante, nel caso della norma sottoposta al vaglio della Corte, proprio il requisito della marginalità: la disposizione è tutt'altro che marginale, incidendo su un principio cardine dell'ordinamento civilistico: la libertà negoziale.